

una ventina, i quali, malgrado il segreto del voto, hanno interesse di dire, e vogliono che alla loro gratuita asseriva si creda che hanno dato il loro suffragio in favore di un candidato, il quale, secondo il verbale, avrebbe raccolto un numero di suffragi minore.

Niuno per fermo farà le meraviglie che si trovi un candidato, il quale goda di così piena fiducia di una sezione, e talvolta di un intero collegio, da riportare la quasi unanimità dei voti; potrei addurvi in tal senso esempi di quest'ultima elezione generale: essi dimostrerebbero che, se fosse sospetta un'elezione, nella quale concorre e consente la quasi unanimità dei voti, molti dei deputati che seggono su questi banchi dell'opposizione si dovrebbero dire deputati di sospetta origine, a differenza di ben molti loro avversari. Ma sino a che non divenga lecito confondere i vocaboli, ed abusare del significato delle cose, l'unanimità non può essere che attestato di stima, e di fiducia, una dimostrazione di più che la persona eletta è veramente tale da meritare il riguardo e la considerazione della Camera.

Quando, per avventura, si stabilisse questo precedente, che basti raccogliere pochi elettori, i quali, reclamando contro una sezione, si dichiarino pronti ad asserire innanzi ad un giudice istruttore che essi abbiano dato il voto piuttosto all'uno che all'altro dei candidati, per modo che superino il numero dei suffragi espresso nel processo verbale, e che ciò possa con facilità divenire oggetto di un'inchiesta giudiziaria, di un processo, e servire di pretesto all'annullamento, o all'indefinita sospensione della convalidazione di una elezione, vi prego, o signori, di considerare il pericolo a cui esporreste la sorte di quasi tutte le elezioni, ammettendo un espediente facilissimo per far cadere o sospettare qualunque elezione la più regolare, la più sincera.

E ciò basti intorno all'avvenuto nella sezione di Gubbio del che non abbiamo veruna traccia nel verbale e negli atti; laonde, qualunque valore aver possano le semplici allegazioni oralmente manifestate alla Camera, io credo che esse debbano piuttosto indurci a convalidare l'elezione, senza impedire tuttavia all'autorità giudiziaria di esercitare successivamente il proprio ufficio. Laddove essa creda che possa considerarsi un motivo sufficiente per iniziare un processo, quello che a me e ad altri non pochi in questa Camera può sembrare un ridevole pretesto, lo faccia pure in seguito, dappoichè essa è indipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni, egualmente che lo siamo noi nell'esercizio delle nostre.

Passando ora a discorrere delle operazioni elettorali della sezione di Gubbio, che hanno formato oggetto dell'esame dell'ufficio e della relazione dell'onorevole Pessina, io confesso, dopo aver seguito con attenzione il discorso dell'onorevole Restelli, di non sapere comprendere come mai dalle sue deboli premesse egli possa desumere la conseguenza di proporre la sospen-

sione della convalidazione, per fare ad essa precedere l'inchiesta. Anzitutto è importante avvertire che l'inchiesta dall'ufficio proposta è indipendente affatto da tutti gli elementi di fatto necessari per la validità dell'elezione; è un'inchiesta volta a ricercare chi sia stato per avventura colui che, affine di spargere il dubbio sulla regolarità e sulla validità dell'elezione, abbia osato con mano falsificatrice commettere l'alterazione del documento sul quale l'inchiesta cadere dovrebbe. Per ciò l'ufficio mentre ha deliberato di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione, nel tempo medesimo, con una lodevole severità, propone che si vada ad indagare come mai sia avvenuto, che là dove era scritta e doveva essere scritta l'ora in cui il secondo appello erasi fatto, coloro che avevano bisogno e desiderio di escludere il fatto del secondo appello, siano trascorsi fino ad operare un cancellamento che essi soli potevano avere interesse di commettere. (*Bene!*)

L'onorevole Restelli ha cominciato per sostenere che la teoria della prevalenza della fede incontestabile dovuta ai processi verbali ed agli atti pubblici sulle contrarie allegazioni posteriori non si applica alle materie politiche, ma si restringe soltanto nel cerchio delle materie civili. Con tutto il rispetto che io professo al sapere dell'onorevole Restelli, gli contraddico apertamente, e lo faccio con tanto maggiore sicurezza, perchè ho per me la costante giurisprudenza della Camera che vengo ad invocare.

Nel giorno 9 gennaio 1858 nella discussione dell'elezione del deputato La Chenal, e nel giorno 15 gennaio dello stesso anno nella discussione dell'elezione del deputato Sanna, la Camera consacrò la massima seguente.

Compiacetevi di udire in quali termini positivi e recisi essa pronunziavasi, e come in altri esempi posteriori abbia mantenuta costantemente la propria giurisprudenza.

« Non merita alcuna fede la protesta o l'attestazione di membri dell'ufficio definitivo (si enunciano in numero plurale, e qui non ne abbiamo che un solo), i quali dopo aver sottoscritto senza protesta o riserva il verbale, dal quale risulta che le formalità sono state osservate, posteriormente si facciano lecito di denunziare o di attestare l'omissione o l'inadempimento di talune delle dette formalità. »

Invero, o signori, la Camera deve allontanare fino il più lieve rischio di diventare zimbello dell'intrigo e della mala fede di taluno che facendo parte per avventura della minoranza di un ufficio elettorale non abbia ritegno di contraddire e smentire se stesso. Qual fiducia o simpatia può ispirarvi colui, il quale esercitando così gelose funzioni, prima in compagnia dei suoi colleghi, al cui cospetto non potrebbe negare la verità, appone la sua sottoscrizione nell'atto pubblico e solenne in cui si attesta che tutte le formalità sono state adempiute, ed in ispecial